
CAPITOLO PRIMO

I PROBLEMI DI ORIGINE

7. — Roma si presenta nella storia colla struttura della città-stato, la πόλις o *civitas*, nel senso in cui questa veniva intesa nella antichità classica, come organizzazione di uomini liberi e partecipi della vita e della difesa della città, contrapposta alle grandi monarchie territoriali, a quei *regna* in cui tutti erano livellati come sudditi.

Ed è noto come la leggenda faccia fondare la città circa alla metà del secolo VIII av. Cr., da Romolo, latino, di stirpe reale albana, il quale avrebbe già dato alla città, pur nella forma monarchica, cioè col *rex* capo supremo dello stato, la sua fondamentale organizzazione: la distribuzione in tre tribù (i *Ramnes*, i *Titius*, i *Luceres*), i comizi curiati (organizzati cioè in trenta curie, dieci per tribù), il senato, composto di cento membri (elevato poi a trecento da Tarquinio Prisco), la distinzione tra patrizi e plebei.

Ai particolari della leggenda, sia per questi primi episodi, che per le vicende successive, più nessuno crede; ma la critica, attraverso tutti i paralleli mezzi di sussidio di cui dispone, va cercando di scovare elementi che possano accogliersi come sicuri.

Ma un problema generale si pone come preliminare: che cosa preesisteva alla città, e come si determina la storia di questa? Il problema viene trattato dagli storici, da un lato in rapporto ai popoli che abitavano la penisola italica e che hanno influito sulle prime strutture romane, dall'altro lato rispetto alla organizzazione politico sociale che ha preceduto la città. Facendo la storia del diritto, miriamo anzitutto a quest'ultimo punto.

8. — Nel proiettare all'origine gli elementi da cui si sviluppa e in cui si sviluppa il diritto romano, e nel vagliare i dati e gli elementi di ricostruzione storica, noi siamo portati a valutare al di sotto ed al di sopra della *civitas* altri organismi che formano tanti ordinamenti politici e giuridici, la cui individualità appare più decisa quanto più si risalga indietro: da un lato gruppi minori rispetto alla *civitas*, e cioè *familiae* e *gentes*, dall'altro lato organismi più vasti, quali le confederazioni. Vediamo brevemente quali illazioni se ne possano trarre.

9. — La organizzazione della famiglia romana presenta dei caratteri che le danno un'impronta tipica, caratteri rispetto ai quali il progressivo sviluppo rappresenta un'erosione e che quindi tanto più si fondono in una spiccata unità organica quanto più indietro si risalga. E risalendo indietro si allarga anche la visuale da cui si raggiunge l'unità, attraverso elementi che risultano dalla storia del diritto di proprietà e della distinzione fondamentale delle cose.

Questa caratteristica della famiglia romana si esprime coll'affermare che essa in antico costituiva un *organismo politico*.

Non è questa soltanto una vuota e generica affermazione, ma è la risultante che nasce da una serie di elementi e caratteri significativi (1):

(1) Particolarmente efficace nella impostazione e determinazione di questo concetto (anche se delle sue determinazioni alquanto era caduco) è stato il BONFANTE, di cui si veda da ultimo il volume sul *Diritto di famiglia* del *Corso di Diritto romano*, e in particolare gli scritti *La « gens » e la « familia »* e *Teorie vecchie e nuove sulle formazioni sociali primitive*, in *Scritti giuridici*, I, p. 1 segg.; 18 segg. Contro questa teoria politica della *familia* (sulla quale esiste una letteratura copiosissima in diverso senso) da ultimo: G. I. LUZZATTO, *Le organizzazioni preciviche e lo Stato*, Pubbl. Univ. Modena, n. 71 (n. s. n. 6), Modena, 1948 (su cui v. GROSSO, *SDHI*, 1947-48, p. 369 segg.); KASER, *La famiglia romana arcaica (Conferenze Ist. storia del dir. Univ. Trieste)*; VOCI, *St. Arancio-Ruiz*, I, p. 101 segg. (su cui v. GROSSO, *Iura*, 1953, p. 421 seg.); GALLO, *St. De Francisci*, II, p. 195 segg., e, con ulteriore vasta citazione bibliografica, di nuovo LUZZATTO, *ZSS*, 73 (1956), p. 40 segg. e PAL, 54, p. 208 segg.

Rilievo fondamentale, contro il quale a nostro avviso si infrangono le critiche, è che questa qualifica di organismo politico, come in genere tutti i concetti riferiti ad una fase arcaica, deve essere intesa in senso elastico, quale emerge proprio dagli elementi da cui la desumiamo (GROSSO, *Problemi di*

a) la famiglia romana *proprio iure* è definita dalla soggezione ad un capo, il *pater familias*; l'appartenenza alla famiglia è esclusiva ed è determinata, oltrechè dalla nascita nei confronti del padre, da modi particolari di assunzione in essa (tipica, l'*adrogio*,

origine e costruzione giuridica, St. Arangio-Ruiz, I, p. 43 segg.; cfr. DE FRANCISCI, *La comunità sociale e politica romana primitiva*, SDHI, 22 (1956), p. 53, p. 61 seg.).

Un posto a sè merita la critica del DE FRANCISCI, nel suo più recente volume, conclusivo di anni di rimediazioni, *Primordia civitatis*, p. 139 segg. Egli da un lato pone in primo piano, come fonte più diretta di conoscenza delle condizioni più antiche, i risultati della paleontologia e della linguistica e i dati archeologici culturali (movendo all'argomentare, usuale agli storici del diritto, dagli istituti e dai residui storici l'appunto di essere sfasato per effetto della zavorra degli schemi che sono frutto di uno sviluppo ulteriore); e parte quindi (p. 107 segg.) dai rilevamenti archeologico-culturali per cui il tipo più diffuso di stanziamento nella Penisola, fino dal neoeolitico, è rappresentato dal villaggio costituito da un complesso di capanne o di abitacoli accostati gli uni agli altri, e questo stato di cose è quello che gli scavi condotti nel suolo romano attestano per gli inizi del primo periodo laziale (p. 133); individua nelle capanne e nei modesti agglomerati di quelle prime popolazioni dei *montes* (e anche del *Collis*) del suolo romano la *domus* e il *vicus*, e nel territorio delimitato in cui si svolgeva la vita del *vicus* — o di alcuni *vici* — il *pagus* (p. 133 segg.); la saldatura è compiuta: la capanna-*domus* risponde alla famiglia (colla valvola del *consortium*) (p. 140 segg.), il *vicus* all'abitato della *gens*, colla signoria dei *gentiles* sul *pagus* (p. 162 segg.). Di qui il riconoscimento di un embrione di organizzazione politica nella *gens* e il diniego della qualifica di organismo politico alla *familia* (e di sovranità al potere del *pater*) in base all'argomento che la vita della *familia* già si svolgeva *ab immemorabili* entro l'ambito di un gruppo superiore (p. 153). Ma il De Francisci afferma che la famiglia era un organismo accentrato, che possedeva dal punto di vista sociale ed economico una propria sfera relativamente autonoma che mirava a difendere e a rafforzare; che la sua base naturalistica era integrata da elementi magico-religiosi; che risalendo verso le origini il *pater* compare anzitutto come il capo religioso, il sacerdote del gruppo; che la posizione del *pater*, che gli derivava da queste concezioni magico-religiose, era una tipica posizione potestativa, potere-dovere, che il De Francisci definisce come un potere generale indifferenziato, che si esercita sulle persone e sulle cose, sia ai fini dell'ordine interno, sia ai fini dell'organizzazione del gruppo, sia per lo sviluppo economico, sia per la difesa del gruppo e dei suoi beni. Ma giunti a questo punto si può chiedere che cosa mancava a questo potere per essere definito, colla dovuta elasticità, politico, pur nella coesistenza colla *gens*. Comunque, è questione di dosatura di un concetto, ripetiamo, necessariamente elastico (cfr. anche GIOFFREDI, *Diritto e processo nelle antiche forme giuridiche romane*, p. 198 segg.); ed a noi pare che anche il De Francisci, pur nell'ampiezza

con cui un *pater* diventa *filius familias* in un'altra *familia*, e tutta la famiglia del primo viene assorbita in quella del secondo);

b) il potere del *pater* è vitalizio, ed ha un'ampiezza, che a noi può persino far senso, in quanto giunge al *ius vitae et necis*, che è l'espressione suprema del potere giurisdizionale criminale; e questo potere, che non è arbitrio, già nel suo porsi come potere appare ordinato nelle sue esplicazioni e nel suo esercizio, non limitato dal *ius*, ma regolato nello stesso suo porsi come espressione di un ordinamento del gruppo familiare nel quale si inserisce, il che è quanto dire regolato nell'ordinamento giuridico familiare;

c) il potere del *paterfamilias*, che nell'epoca storica vediamo distinto in diverse potestà e diritti (*potestas*, *manus*, *mancipium*, nei riguardi delle persone; *dominium* e altri diritti nei riguardi delle cose) (2), viene riportato per l'epoca primitiva ad una fondamentale unità di concetto, risultante da induzioni chiare. Alla base della dottrina romana delle cose sta una distinzione fondamentale, antichissima, tra *res Mancipi* e *res nec Mancipi*, il che significa cose di *mancipium* e cose non di *mancipium*; poichè il modo tipico di trasferimento delle *res Mancipi* è la *mancipatio*, detta anche *mancipium*; poichè la *mancipatio*, oltrechè per le *res Mancipi*, serviva anche per alienare *filiifamilias* (che venivano a trovarsi in una posizione a cui si conserva proprio il nome di persona *in Mancipio*, in cui *mancipium* designa il potere): possiamo argomentarne l'unità di un antico potere del *pater* (che, secondo una opinione diffusa, sia pure contrastata, sarebbe stato precisamente chiamato *mancipium*) (3),

della sua visione e ricostruzione, finisca per sovrapporvi degli schemi. La realtà viva, cui il De Francisci dà un ampio respiro di sfondo storico-archeologico (a parte la categoricità di certe identificazioni), è l'espressione della sovranità territoriale nel gioco tra *familia* e *gens*.

(2) Caratteristica fondamentale nella famiglia romana è che solo il *pater familias* può essere titolare di diritti patrimoniali. Il principio si estende ad abbracciare tutti quelli che non sono membri soggetti di una *familia*, cioè tutte le persone *sui iuris*, anche se talora non abbiano sotto di sè persone soggette (il che non impedisce di essere *pater familias*), e così anche la donna, che non può avere la *potestas*. Ma tutto ciò non menoma il significato che questa regola ha per la ricostruzione dell'originario potere del *pater*.

(3) Lo scambio fra la designazione dell'atto di acquisto del potere e quella del potere stesso appare facile soprattutto in un mondo primitivo, così che può dirsi difficile stabilire quale sia la più antica (cfr. per tutti sul pro-

potere che abbracciava, come oggetto, oltre talune *res* (quelle che furono dette *mancipi*), anche le persone libere soggette. Facendo così capo all'elenco, tassativo e chiuso, delle *res Mancipi*, ed aggiungendo le persone libere soggette, possiamo constatare che oggetto di quell'antico potere erano le persone, libere e schiave, soggette al *pater*, e gli animali da tiro e da soma, quelli cioè sottoposti alla potestà di comando del *pater*, e d'altra parte i fondi in suolo italico e talune servitù prediali che ne costituivano le appendici. Si individua così l'antico potere del *pater* sulle persone libere, come sul suolo, potere che può essere definito colla qualifica di *sovrano*, cui concorrono i due elementi che appunto si sogliono addurre come essenziali all'ente politico per eccellenza, cioè allo Stato, popolazione e territorio;

d) l'uscita da una famiglia in concreto si qualificava come *capitis deminutio (minima)*, anche se, come nel caso dell'*emancipatio*, importava l'acquisto della pienezza della capacità giuridica in rapporto al *ius della civitas*; questa valutazione di una *capitis deminutio* non può che aver riferimento ad un ordinamento giuridico familiare, che per altro verso può ben apparire come un riflesso di una antica valutazione della *familia* come organismo politico;

e) lo stesso carattere che assumono i *sacra* familiari, nella concezione religiosa dell'antichità, può rappresentare un ulteriore aspetto.

Senza ulteriormente svolgere l'argomento c'è dunque di che per dare un significato, tanto più pieno quanto più indietro si risalga

blema, con conclusioni contrarie alla tesi richiamata nel testo, GALLO, *Osservazioni sulla signoria del paterfamilias in epoca arcaica*, *Studi De Francisci*, II, p. 200 n. 1; 206 segg.; *Studi sulla distinzione fra res Mancipi e res nec Mancipi*, Torino, 1958, passim); ma insieme può pure dirsi che tale ricerca non è determinante, in quanto, se anche il nome — che qualificava ancora nell'epoca più recente una categoria di *res* — si appuntava sull'elemento dinamico dell'atto di acquisto, vi era pur sempre riflessa una individualità del potere, onde l'argomentazione svolta nel testo (contrario, da ultimo, GALLO, nella citata monografia sulla distinzione fra *res Mancipi* e *res nec Mancipi*, che rappresenta il più vigoroso e originale sforzo di spiegazione della distinzione stessa all'infuori della interpretazione politica dell'antico potere del *pater*; diamo atto al GALLO di avere illuminato diversi aspetti complessi e di avere intuito elementari e semplici spiegazioni di problemi che parevano insolubili; che però l'intuizione della teoria politica ne risulti vinta ed eliminata, non lo crediamo ancora).

(colla dovuta elasticità), all'affermazione che la famiglia romana reca in sè i caratteri fondamentali che le danno la qualifica di un organismo politico, qualifica originaria, che lo sviluppo storico va smantellando.

10. — Al di sopra della *familia* troviamo un altro gruppo più vasto, che è la *gens*, di cui però nell'epoca storica abbiamo solo più dei residui che dicono soltanto che l'istituto doveva avere la sua piena efficienza in un'epoca più antica. E si è affermata, ed è alquanto diffusa, una teoria gentilizia, la quale fa della *gens*, come della *familia*, un organismo anteriore alla *civitas* (questa si sarebbe precisamente formata dall'unione di *gentes*): teoria gentilizia che, derivata in termini vaghi da una lunga tradizione, riceve una determinazione dal rilievo che anche la *gens* doveva presentarsi come organismo politico, cioè come organismo rispondente ai fini dell'organizzazione politica (1).

(1) Anche qui sono ancora fondamentali, per il particolare vigore impresso a questa visione della teoria gentilizia, gli scritti citati del BONFANTE; fra i più recenti seguaci, pur con diversa determinazione, possiamo ricordare FREZZA, *Storia*, p. 22 segg.; DE MARTINO, *Storia*, I, p. 3 segg.; DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, p. 162 segg.

Questa teoria gentilizia, che ha ancora notevole seguito, ha trovato, ed ha, numerosi autorevoli avversari. Ricordiamo soprattutto oltre il MEYER e il DE SANCTIS: ARANGIO-RUIZ, *Le genti e la città*, Messina 1914 (rist. in *Scritti Centenario Jovene*, p. 109 segg.), e da ultimo G. I. LUZZATTO, *Le organizzazioni preciviche e lo Stato*, Modena, 1948; *ZSS*, 73 (1956), p. 41 segg., e *PAL*, 54, p. 193 segg.; con varie determinazioni, essi farebbero delle *gentes* agglomerati formati entro lo Stato, ed operanti su di un piano nettamente diverso e indipendente.

Come spesso capita in queste dispute di carattere generale, attraverso l'approfondimento del problema, le opinioni contrastanti, almeno su alcuni dei punti controversi, si riducono a diverse interpretazioni e valutazioni di dati fatti o elementi o processi: e qui si tratta di definire, da un lato la posizione storica e il significato delle *gentes* nei confronti della *civitas* e del sorgere di questa, dall'altro lato la posizione concreta e il valore del *Latinum nomen*. La nostra posizione risulta da quanto è detto nel testo.

Come tipica posizione, in questo contrasto che è essenzialmente di interpretazione e di valutazione, possiamo ricordare la argomentazione svolta particolarmente dal LUZZATTO (citiamo *ZSS*, 73, p. 43): che la qualifica di organismo politico potrebbe essere data ai gruppi minori — *familiae* e *gentes* — solo dal punto di vista della concezione politica moderna nel senso che tali gruppi minori assolvevano a compiti che furono più tardi assunti dallo

E qui possiamo collegare gli stessi dati che si possono raccogliere per ricostruire la formazione di Roma, possiamo far capo ai *sacra* delle genti ed ai rapporti delle cerimonie religiose colla stessa *civitas*, possiamo richiamare anche notizie e leggende dei primi secoli della *civitas* che proiettano questo carattere politico, quali per es. le notizie circa immissioni di nuove genti, o quelle circa assemblee e deliberazioni della *gens* (*decreta gentis*) (2), o la leggenda dei Fabi al Cremera, che attestava di un esercito gentilizio (3).

11. — Quali i rapporti storici fra *gens* e *familia*, quale la struttura originaria della *gens*, quali i rapporti di questi organismi con la *civitas*? Qui si deve procedere per induzioni generali, a grandi linee.

Partiamo da alcune constatazioni.

a) Nell'epoca storica la *familia*, alla morte del *pater*, si scinde in tante famiglie quanti sono i *filiifamilias* che diventano *sui*

Stato, mentre tale qualifica non varrebbe per l'epoca antica, nella quale tali gruppi svolgevano la loro attività entro lo Stato, e precisamente in un campo che non apparteneva allo Stato date le rudimentali funzioni di questo in epoca primitiva, argomentazione certo molto sottile, ma che pecca di un eccessivo astrattismo e semplicismo logico, che rischia di cadere nella petizione di principio. I termini che qualificano nel potere del *pater familias* gli elementi primi della sovranità, la corrispondenza di taluni poteri, più in generale i parallelismi innegabili fra il pubblico e il privato — su cui sotto altre visuali ha particolarmente ed efficacemente insistito il COLI — la forma in cui concretamente i rapporti tra organismi minori presentano paralleli coi rapporti internazionali (che sono stati particolarmente sottolineati dal FREZZA), i ricordi di guerre delle *gentes* (il FREZZA ha particolarmente messo in rilievo la leggenda della spedizione della *gens Fabia* al Cremera), i *decreta gentis*, ci raffigurano un quadro vivo del modo in cui in epoca arcaica la sovranità, il potere politico, l'organizzazione politica concretamente si ponevano sui diversi piani di organismi maggiori e minori; e ciò si riflette in modo vivo nel quadro della formazione storica della *civitas*, nella diversa posizione concreta e nella diversa parte che in questo quadro hanno tenuto i diversi gruppi, in particolare *familia* e *gens*, nella diversa vicenda e parabola che le sorti dell'una e dell'altra hanno seguito entro la *civitas*, come cerchiamo di rappresentare in seguito nel testo. Si tratta di non chiuderci in schemi rigidi, ma di saper conservare, come abbiamo detto, una sufficiente elasticità.

(2) Cfr. DE SANCTIS, *Storia dei Romani*, I, p. 230 seg.; KUEBLER, v. *Gens*, in PAULY WISSOWA, *Real-Enc.*, c. 1183.

(3) Su quest'ultima FREZZA, *Scritti Ferrini Pavia*, p. 297 segg.

iuris; però ancora in epoca avanzata (e Gaio, giureconsulto del tempo degli Antonini, ce ne dà un'ampia trattazione storica nelle sue Istituzioni) si serba il ricordo di una fase più antica in cui i *fili* solevano restare uniti in un *consortium*, detto *ercto non cito*; *consortium* in cui però ciascuno dei partecipi possedeva pieno il potere di disposizione sui beni comuni. In quest'usanza può vedersi, da un lato, un residuo di un'epoca più arcaica, in cui si conservava un'unità alla morte del *pater*, dall'altro lato vi si possono scorgere le vestigia di forme di aggregazione senza un unico capo.

b) Accanto alla *familia proprio iure*, composta dal *pater* e dalle persone soggette alla sua potestà, si parla in Roma di *familia communi iure* ad indicare coloro che sarebbero uniti sotto la potestà dello stesso *pater* se questo non fosse morto, che restano uniti dal vincolo dell'agnazione, il che produce nell'epoca storica effetti soprattutto per la successione e la tutela. Questa famiglia più larga può anch'essa ricollegarsi ad una primitiva conservazione di unità.

c) Al di là degli agnati e della *familia communi iure*, sta la *gens*, cioè i gentili, che appunto secondo le disposizioni successorie delle dodici tavole raccolgono il patrimonio (detto *familia* in una delle accezioni di questo termine) del defunto quando manchino eredi testamentari o intestati e non vi sia l'*adgnatus proximus*. Anche nella *gens* ci si richiama ad un capostipite comune, o ad un eroe, ma questo è più lontano e può essere avvolto nella leggenda, come i mitici fondatori delle stesse città. Vi è qui da un lato uno sbocco di una progressione che sale dalla *familia*, nel suo nucleo elementare, attraverso le forme, più larghe ed elastiche, che abbiamo viste nei residui del *consortium* e della *familia communi iure*; vi è dall'altro lato la constatazione del fatto che si rende più evanescente il vincolo di origine, e la constatazione della più rapida decadenza della *gens* nell'assorbimento attraverso lo sviluppo della *civitas*. Ad abbracciare queste visuali, sembrerebbe più consona la visione che caratterizza la *gens* proprio da un aggregato territoriale di *familiae*, sia pure unite da memorie di discendenza comune, raggruppamento territoriale che sta in relazione colla configurazione esteriore in piccoli villaggi (1). E di questo carattere originario si scorge ancora il ri-

(1) Cfr. per tutti DE FRANCISCI, con una progressiva determinazione da *Storia*, I, p. 151 segg., a *La comunità* cit., *SDHI*, 1956, p. 63 segg., a *Primordia civitatis*, p. 162 segg.

cordo negli ordinamenti successivi là dove risulta che organismi legati essenzialmente alle *gentes* e *familiae* avevano avuto origine locale, ed anche nel fatto che l'organizzazione territoriale più tarda, quella delle tribù, nei nomi si riferisce a *gentes* stanziato nella zona.

12. — Se anche vogliamo richiamarci alle migrazioni e ai successivi stanziamenti, e comunque si giudichi dell'ipotesi che in proposito faceva capo all'orda (1), vediamo come vi dovesse già spiccare, e dovesse venir fuori negli stanziamenti l'unità più elementare, la *familia*, nucleo politico monarchico, che occupava la sua sede; ma insieme appare anche spontaneo come, in varia guisa, dovessero presentarsi, come coevi, raggruppamenti di *familiae*, con carattere di organizzazione politica, e come queste *familiae* dovessero fra di loro sentire un'unità e un affratellamento, che poteva collegarsi a vincoli di una comune origine, o portare a immaginare e raffigurare questo vincolo, il che del resto non è presentato sempre come essenziale alla *gens*, in quanto talvolta si fa soprattutto leva sul nome comune. La individuazione e il valore della *gens* appare dunque spontaneo (2); e ci si presenta con una certa elasticità, che permette

(1) *Contra* da ultimo DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, p. 129.

(2) E si scorge anche in questo quadro vivo come l'esistenza della *gens* appaia immediata negli stanziamenti delle *familiae*, come spontaneamente si pongano i rapporti fra i diversi gruppi, e quale diversa individualità abbiano, in questa immediata coesistenza, *gens* e *familia*, pur potendosi entrambe qualificare come organismi politici. La *familia* è un nucleo politico che, cogli elementi fondamentali della sovranità, si presenta essenzialmente in una organizzazione più vasta, così che quando noi parliamo dei precedenti della *civitas*, facciamo capo all'organizzazione gentilizia e la *gens* è l'organismo territoriale che più direttamente cede alla *civitas*.

In questa coesistenza della *familia* e della *gens*, che anche nella proiezione degli elementi storici noti — operata dagli storici del diritto — appare come spontanea, risiede, come abbiamo detto, l'elasticità della qualifica di organismo politico tanto della antica *familia* quanto dell'antica *gens*, e della spontanea distribuzione della sovranità. E ciò risponde dunque già all'argomento che, contro la teoria politica dell'antica *familia*, il DE FRANCISCI vuol ora desumere dai dati archeologici che dimostrano *ab antiquo* l'esistenza di agglomerati di capanne (v. *supra*, § 9 n. 1). Ma risalendo a sì alta antichità quale vuol perseguire il De Francisci, si può ben ammettere che, pur con una continuità, i rapporti tra la *domus* e l'agglomerato maggiore, tra la *familia* e la *gens*, abbiano potuto seguire alterne vicende e processi storici di espan-

anche di valorizzare residui di raggruppamenti intermedi e oscillazioni tra il nucleo familiare monarchico e più larghe comprensioni nella *familia* con diverse forme di ordinamento; mentre d'altra parte tutto ciò importa pure la elasticità necessaria per capire il valore sia di aggregazioni di *gentes* vicine in comuni assemblee locali (come vedremo nelle *curiae*), che potrebbero rappresentarsi pure come villaggi in senso più ampio, sia di formazioni diverse di rapporti federativi.

I fautori della preesistenza della *civitas*, rispetto alle *gentes*, accusano la ricostruzione che qui abbiamo richiamata a grandi linee di essere una elegante astrazione costruita su premesse generali gratuite (3). Ma essi non sanno fornire elementi concreti a cui nella storia della *civitas* collegare il sorgere posteriore delle genti, e si limitano ad induzioni astratte e generali, mentre da questa parte stanno, come abbiamo più sopra annunziato, notizie e dati che avallano la ricostruzione cui aderiamo, notizie e dati che si inquadrano nel rilievo più vasto che i villaggi rappresentano la forma più diffusa dello stanziamento in Italia dall'epoca più antica e la organizzazione gentilizia è largamente diffusa nei popoli dell'antichità.

Se ad una certa fase di sviluppo noi inseriamo ciò a cui la tradizione ha dato forma plastica come fondazione della *civitas*, questa è precisamente preceduta dalla fase gentilizia.

Ed alla fase gentilizia deve anche ricollegarsi l'istituto della clientela, e del patronato sui clienti. Accanto ai *gentiles*, ai signori, vi erano dei soggetti, dei vassalli, detti *clientes*, che si trovavano sotto la protezione del patrono, affidati alla *fides* di lui, solevano ricevere (o tenere) in concessione precaria delle terre, ed avevano verso il patrono particolari doveri di *obsequium*, di *officium*, di *pietas*, oltrechè di prestazione di *operae*; ne ricevevano protezione e assistenza, che, come vedremo, ancora nelle XII tavole è sanzionata dalla sacertà per il *patronus* che *clientes fraudem fecerit*; i clienti sono presentati come partecipi delle guerre della *gens*, come dovevano

sione o di riduzione della autonomia del gruppo minore, e inversamente della omogeneità e compattezza del gruppo maggiore.

(3) In altra direzione volge questo appunto il DE FRANCISCI (*Primordia civitatis*, p. 126 segg.), per affermare la preminenza dei risultati della paleontologia e della linguistica e dei dati archeologico-culturali, dai quali trae una conferma della teoria gentilizia.

pure partecipare ai *sacra* della stessa *gens*, e più tardi essere riuniti nelle curie, sia pure in posizione inferiore, coi membri della *gens*. Se anche la leggenda ha esagerato nell'attribuire alla *gens Fabia* cinquemila clienti accanto ai trecento gentili, si ha qui un'eco del valore e del significato della clientela, che conservava nell'ambito della vita cittadina rapporti che dovevano riportarsi alla forma più antica di organizzazione politica, come era di tutto ciò che concerne la *gens*. La clientela traeva origine o dalla *deditio*, cioè dalla sottomissione di un gruppo al potere della *gens* (il che era spesso frutto delle guerre vittoriose della *gens*) o dalla *applicatio*, cioè dall'affidamento di un estraneo alla protezione del gruppo; meno antica è la *manumissio* di schiavi, che modellò poi un rapporto di patronato rimasto individuato quando il rapporto di clientela, col decadere della *gens*, si ridusse da giuridico a meramente sociale.

13. — Normalmente i fautori della ipotesi gentilizia costruiscono la *gens* originaria sul calco della *familia*, cioè come retta da un *pater gentis*. Senonchè questa configurazione non è direttamente provata, ed incontra la difficoltà grave di dover coordinare il potere del *pater gentis* colla coesistenza delle *familiae* (nella loro struttura e funzione di organismi politici), e col potere del *pater familias*; mentre tutti gli argomenti che si desumono dalla struttura degli istituti nell'epoca storica, tutti i parallelismi che possiamo trarre dai gruppi minori, fanno capo puramente alla *familia*.

D'altra parte gli avversari della teoria gentilizia adducono, contro la preesistenza ed il carattere politico della *gens*, la considerazione che la *gens* non aveva capi (1).

E per questa assenza di uno stabile capo parlerebbe anche il rilievo che la legge delle Dodici Tavole, nello stabilire l'ordine della successione, dopo l'*adgnatus proximus*, e cioè in mancanza di questo, chiama i *gentiles*, non il *pater gentis*. Mentre d'altra parte si è osservato che le notizie che la tradizione reca dei capi di genti (come sarebbe per l'ingresso in Roma della *gens* sabina dei Claudii, guidata da *Atta* o *Attius Clausus*, *princeps gentis*, come lo chiama Svetonio (Tib. 1), e la spedizione dei Fabi al Cremera, comandata dal console) non confermerebbero l'esistenza di un *pater gentis*, in quanto par-

(1) Cfr. DE SANCTIS, *Storia dei Romani*, I, p. 230.